8 GIU. 22

Comune di Lierna





Il "**Regolamento**" è stato approvato con delibera del consiglio comunale n. 14 del 30 giugno 2012.

L'<u>8 giugno 2022</u> si è proceduto ad un coordinamento formale del testo da parte della segreteria comunale (*Sofia Menghi, Fabio Ronchi e Benedetta Villa*). Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "*Fascicolo* 2021/1.4/1 – *Regolamenti*" ed è pubblicato nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lierna www.comune.lierna.lc.it.

Il vicesegretario comunale reggente dott. Vincenzo Russo



Indice del regolamento

Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natante di	
noleggio con conducente	2
Indice del regolamento	3
Art. 1 – Definizione del servizio	4
Art. 2 – Sede del titolare	4
Art. 3 – Contratto di noleggio e trasporto	4
Art. 4 – Acquisizione del servizio	4
Art. 5 - Esercizio del servizio	5
Art. 6 – Accesso nel territorio di altri comuni	5
Art. 7 – Obblighi del titolare	5
Art. 8 - Obblighi dell'equipaggio	5
Art. 9 – Sostituzioni alla guida	6
Art. 10 – Pontili o punti di attracco	6
Art. 11 – Sostituzione di natanti	6
Art. 12 - Tariffe	6
Art. 13 – Utilizzo dei mezzi in servizio di linea	7
Art. 14 – Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione	7
Art. 15 — Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione	7
Art. 16 - Sanzioni	7
Art. 17 – Documentazione obbligatoria	8
Art. 18 – Osservanza di norme e regolamenti	8
Art. 19 – Disposizioni finali	8



Art. 1 – Definizione del servizio

- 1. Il servizio di "noleggio con conducente" (art. 1, comma 2, lettera b e art. 3 della Legge N. 21 del 15.01.1992) è da effettuarsi con unità di navigazione ed è rivolto all'utenza specifica che avanza, presso il pontile o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- 2. Lo stazionamento delle unità di navigazione deve avvenire presso il pontile concesso congiuntamente dal Comune di Lierna al titolare di autorizzazione per l'esercizio dei servizi di "noleggio con conducente" o presso la rimessa o il pontile a disposizione dell'esercente il servizio.
- 3. Il servizio deve essere effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 4. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria. Il corrispettivo dovrà rispettare le tariffe determinate ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 2 – Sede del titolare

- 1. La sede del titolare dell'autorizzazione, la rimessa o il pontile devono essere situati, esclusivamente, nel territorio del Comune di Lierna.
 - 2. Nell'autorizzazione sono riportati gli estremi della sede e della rimessa o del pontile di stazionamento del natante.

Art. 3 - Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere stipulato un contratto nel quale vengano evidenziate le caratteristiche dell'unità di navigazione richiesta secondo le normative vigenti.

Art. 4 - Acquisizione del servizio

- 1. Le prenotazioni di tra
- 2. sporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso il pontile, o presso la rimessa o il pontile a disposizione del concessionario.
- 2. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio deve avvenire presso il pontile o presso la rimessa o il pontile a disposizione del concessionario che devono essere ubicati in Comune di Lierna, con ritorno al medesimo punto di partenza, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni, fermo restando quanto previsto all'art. 6 per l'accesso nel territorio di altri Comuni.
 - 3. Il conducente del natante è obbligato a compilare e tenere un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 - a) fogli vidimati e con progressione numerica;
 - b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.
 - 4. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - a) targa natante
 - b) nome del conducente
 - c) data, luogo e km. di partenza e arrivo
 - d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio
 - e) dati del committente.
 - 5. Il foglio di servizio dovrà essere tenuto a bordo del veicolo per un periodo di almeno due settimane.
- 6. Il titolare o un suo dipendente vestiti in modo semplice e decoroso, il più uniformemente possibile e dotati di un tesserino di riconoscimento al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione da loro svolta, possono sostare (senza comunque importunare o infastidire le persone che transitano), nei pressi del punto di imbarco, al fine di promuovere il loro servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli mobili uniformi fra loro, precedentemente autorizzati dal competente organo comunale.



Art. 5 - Esercizio del servizio

- 1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente a mezzo natante.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio può avvalersi, nello svolgimento del servizio stesso, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti", conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice civile.
 - 3. Il periodo minimo garantito di esercizio del servizio copre i seguenti periodi:
 - a) dalle ore 10.00 alle ore 16.00 dal 01 maggio al 30 ottobre;
 - b) dalle ore 10.00 alle ore 16.00 dei giorni festivi e prefestivi dal 01 novembre al 30 aprile.
- 4. Il prolungamento del periodo minimo e dell'orario minimo di servizio garantito deve essere comunicato annualmente al Comune di Lierna entro il 30 ottobre di ogni anno da parte dei titolari delle autorizzazioni.

Art. 6 - Accesso nel territorio di altri comuni

Nell'espletamento del servizio è ammesso l'accesso nel territorio di altri comuni se da questi consentito in applicazione di quanto previsto dall'art. 5-bis della Legge 21 del 1992.

Art. 7 - Obblighi del titolare

- 1. Il titolare ha l'obbligo:
- a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- b) verificare la puntuale compilazione e tenuta del "foglio di servizio" da parte del conducente;
- c) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data di ripresa;
 - d) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- e) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
 - f) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'autorità competente ritenga necessario effettuare;
 - g) assicurare e favorire, qualora venisse richiesto, la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 8 - Obblighi dell'equipaggio

- 1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:
- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acquea;
- c) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza o su specifica richiesta dell'utente maggiorenne;
- d) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione; su ogni unità di navigazione dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;
- e) compiere gratuitamente i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e dal Sindaco nell'interesse dell'ordine, della sicurezza o soccorso, per il trasporto dei malati, feriti, funzionari od agenti;
- f) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovando qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le ventiquattro ore successive all'ufficio oggetti smarriti del Comune presso la Polizia Locale.



Art. 9 - Sostituzioni alla guida

- 1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi di malattia, invalidità temporanea, ferie.
- 2. Il natante può essere condotto unicamente da personale provvisto delle abilitazioni necessarie prescritte dalla normativa ed iscritto al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti". Il nominativo del personale in sostituzione dovrà essere indicato nell'atto autorizzativo quale "autorizzato alla guida" o alla "sostituzione alla quida".
- 3. In caso di necessità e/o indisponibilità del personale indicato al precedente punto, la sostituzione dello stesso deve essere comunicata immediatamente al Comune, indicando il periodo previsto, il nominativo del sostituto corredato da copia dei titoli professionali e dalla certificazione dell'iscrizione nel corrispondente "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti".

Art. 10 - Pontili o punti di attracco

- 1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante unità di navigazione avverrà presso luogo da destinarsi individuato con deliberazione di Giunta Comunale e presso il quale dovrà avvenire lo stazionamento, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, o presso la rimessa o il pontile a disposizione del concessionario.
- 2. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni gli oneri concessori e fiscali inerenti la concessione demaniale congiunta del pontile e del relativo spazio acqueo, di cui alla deliberazione sopra citata.
- 3. Sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni le spese di manutenzione ordinaria del pontile in concessione, al fine di garantirne ordine ed efficienza, nonché tutte le spese eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dello stesso anche se esulano la manutenzione ordinaria.
 - 4. Deve essere garantita l'accessibilità a tutti i soggetti portatori di handicap.
- 5. Il Comune si riserva di richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente, anche che esulino l'ordinaria amministrazione.
- 6. I titolari di autorizzazione devono rendere disponibile il pontile dietro richiesta dell'amministrazione, che verrà inoltrata agli stessi con almeno 24 ore di preavviso. I titolari dovranno provvedere ad informare la clientela dell'eventuale interruzione del servizio, a mezzo di cartelli esposti in prossimità del pontile, laddove l'utilizzo dello stesso da parte del Comune dovesse comportare l'impossibilità di espletare i servizi di noleggio, inoltre dovranno consegnare il pontile in perfetto stato di manutenzione sgomberi da oggetti e rifiuti di ogni genere.

Art. 11 - Sostituzione di natanti

- 1. è consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità di navigazione indicata in autorizzazione, nei seguenti casi:
- a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con un'altra avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo;
- b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 12 - Tariffe

- 1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro limiti minimi e massimi stabiliti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e s.m.i. per quanto applicabili.
- 2. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile su strutture mobili nelle prossimità della piattaforma, del pontile e sulle unità di navigazione a cura dei titolari delle autorizzazioni, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la capacità di carico che non deve superare le 12 persone escluso l'equipaggio (art. 78, D.lgs. n. 146 del 29.07.2008), ed alle indicazioni relative alle modalità di presentazioni dei reclami.



Art. 13 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, per motivi contingibili ed urgenti, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del servizio.

Art. 14 – Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:
- a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione
- b) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea
 - c) contravvenga alle disposizioni di leggi e di regolamenti nella materia
 - d) sostituisca abusivamente altri nel servizio
 - e) non inizi il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione
 - f) non applichi le tariffe in vigore
 - g) interrompa il servizio senza giustificato motivo
 - h) superi i limiti di portata previsti dall'autorizzazione
 - i) non rispetti le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del pontile
- 2. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata da un minimo di sette giorni fino a trenta giorni ed in presenza di infrazioni plurime e ripetute fino ad un massimo di sessanta giorni salvo i casi previsti dal Codice della Navigazione.
 - 3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
- 4. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.
- 5. Lo spostamento della sede dell'attività nel territorio di un altro comune comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
- 6. Dell'emissione del provvedimento di sospensione, revoca, decadenza, l'Amministrazione Comunale ne darà comunicazione alla competente autorità di navigazione.

Art. 15 – Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

- 1. Verificatosi uno dei casi previsti per la sospensione o per la revoca il Comune notifica all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
- 2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma precedente, qualora ritenga fondato l'accertamento, emana la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.
- 3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.
- 4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Art. 16 - Sanzioni

- 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto agli artt. 11-bis della Legge 21 del 1992 e 49 della legge regionale della Regione Lombardia 11 del 2009, dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in caso di inadempienza sono stabilite le seguenti ulteriori penali:
 - a) da € 500,00 a € 2.500,00 in caso di esercizio del servizio in assenza di valida autorizzazione;
 - b) da € 50,00 a € 200,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- c) da \in 100,00 a \in 250,00 in caso di violazione delle disposizioni di legge e regolamenti, compreso quanto disciplinato dal bando di assegnazione dell'autorizzazione e dal provvedimento di autorizzazione;



d) nell'ipotesi prevista dal 1° comma, lettera a), la penale viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente il natante.

Art. 17 – Documentazione obbligatoria

- 1. è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo a disposizione di tutte le autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti, la seguente documentazione:
 - a) originale dell'autorizzazione
 - b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori
 - c) documentazione attestante l'eventuale sostituzione del titolare o del dipendente
 - d) autorizzazione alla eventuale sostituzione del titolare o del dipendente
 - e) copia del contratto di noleggio o trasporto, ove prescritto.

Art. 18 - Osservanza di norme e regolamenti

- 1. Il servizio deve essere svolto nell'osservanza di quanto previsto dal bando di gara per l'assegnazione della licenza e dal presente disciplinare.
- 2. Quanto non espressamente previsto dalla documentazione di cui al punto 1 è regolato dalle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, ed in particolare:
 - dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
 - dalla legge regionale 14 luglio 2009, n.11 e s.m.i.;
 - dal codice di navigazione;
 - dal regolamento per la navigazione interna, D.P.R. 631 del 28 giugno 1949 e s.m.i.;
 - dal regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale e della navigazione interna emanato dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori in data 11.11.2010;
 - dal D.Lgs. n. 171 del 18.07.2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172;
 - dal D.Lgs n. 146 del 29.07.2008 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente tutti gli adempimenti giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal presente bando quale onere a carico di altri soggetti ivi compreso il Comune di Lierna.

Art. 20 - Controversie

- 1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione delle prestazioni previste, sarà preliminarmente oggetto di conciliazione tra le parti al fine di addivenire ad una composizione bonaria.
 - 2. In caso di inconciliabilità delle parti è escluso il ricorso all'arbitrato sia rituale che irrituale.
 - 3. Il foro competente per il ricorso giurisdizionale sarà quello di Lecco.